



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI**

**E-MAIL PERSONALI**

**E-MAIL ORDINI**

*Resp. Proced.: Dr. Marco Poladas*

*Resp. Istrut.: Dr.ssa Paola Maio*

**OGGETTO: Direzione Sanitaria**

Cari Colleghi,

ritengo necessario cercare di fare chiarezza sulla questione concernente lo svolgimento dei compiti di Direttore Sanitario delle strutture odontoiatriche.

Come è noto si sono succedute in tempi ravvicinati due disposizioni di legge che hanno modificato il quadro normativo a livello nazionale sulla materia.

Mi riferisco in particolare al comma 155 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 che testualmente prevede *“Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154”*. Va inoltre segnalato il comma 154 dell'art. 1 della stessa legge che testualmente prevede *“Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153”* (abilitazione all'esercizio della professione).

Successivamente in data 30 dicembre 2018 con legge n. 145 è stata approvata la Legge di bilancio di previsione dello Stato che prevede all'art. 1 comma 536: *“Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all'Albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”* (1° gennaio 2019).

Queste modifiche normative hanno portato alcuni soggetti, in alcuni casi anche in modo strumentale, a paventare una volontà di porre in crisi le strutture sanitarie odontoiatriche che



vedrebbero reso difficile il loro operato per ottemperare al dettato normativo. Alcuni addirittura temono che l'Ordine voglia creare ostacoli di carattere burocratico allo svolgimento delle attività di queste strutture.

In alcuni casi si è parlato anche di "presunta illegittimità" dell'attività degli Ordini con ricadute che impedirebbero il libero esercitarsi della concorrenza.

Occorre innanzitutto premettere che le disposizioni cui si è fatto riferimento costituiscono obblighi derivanti da una legge ordinaria su cui nessuno può interferire se non il Parlamento stesso attraverso un'ulteriore normativa abrogativa. Nella pratica però sembra chiaro che le disposizioni normative di cui alla già citata legge 04 agosto 2017 n. 124, intendono soltanto impedire il malcostume antecedente che vedeva uno stesso professionista assumere l'incarico di Direttore Sanitario in diverse strutture, magari distanti fra loro, con l'evidente difficoltà di svolgere correttamente i propri compiti che riguardavano direttamente la tutela della salute dei cittadini.

La disposizione invece di cui alla Legge di bilancio non comporterà, come molti vorrebbero far credere, una imponente migrazione di professionisti da un Albo all'altro, ma semplicemente riguarderà la necessità di assicurare che la direzione sanitaria di una struttura sanitaria sia affidata ad un professionista iscritto ad un Ordine dove ha sede operativa la struttura sanitaria. E' evidente che in questo modo l'Ordine potrà garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo, se del caso anche in via disciplinare, che sarebbero state rese sostanzialmente impraticabili di fronte ad un professionista iscritto ad un Ordine lontano dal luogo di svolgimento di attività di direzione sanitaria.

La norma, sembra pleonastico dirlo, riguarda strettamente coloro che svolgono o intendono svolgere compiti di direttore sanitario e non riguarda certamente tutti i professionisti che svolgono nei loro studi professionali, singoli o associati, la propria attività libero-professionale.

E' poi il caso di ricordare che il professionista, in qualunque Ordine risulti iscritto, può svolgere la propria attività professionale, come è sempre stato, su tutto il territorio nazionale senza limitazioni né ostacoli.

In conclusione ritengo possa affermarsi che le preoccupazioni da molti soggetti espresse non trovano giustificazione e che la corretta applicazione della norma non creerà alcun ostacolo al normale esercizio professionale odontoiatrico né tantomeno comporterà un rischio per la tutela della libera concorrenza.

Raffaele Iandolo

